



PARERE MOTIVATO
n. 164 del 15 DICEMBRE 2015

Oggetto: **Comune di BREDA DI PIAVE (TV). Piano di lottizzazione denominato "PN/5 ambito C2/1".**
Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 15 dicembre 2015 come da nota di convocazione in data 14 dicembre 2015 ns. prot. gen. 507255/71.03.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Breda di Piave (TV), per conto della ditta proprietaria - Sig. Giorgio Bortoluzzi – sotto elencata, con nota prot. n. 2688/2015 del 23/04/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 172474 del 23/04/2015, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità del Piano di Lottizzazione denominato "PN/5 ambito C2/1" - Comune di Breda di Piave (TV) -:

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- DGC n. 55 del 06/06/2011 di adozione del Piano.

CONSIDERATO che da una verifica della documentazione presentata, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 192755 del 07/05/2015, un'integrazione di quanto addotto.

CONSIDERATO che con nota prot n. 194930 del 08/05/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav Dipartimento di Treviso
- Provincia di Treviso
- Consorzio di Bonifica Piave
- Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione
- Azienda Ulss n. 9 Treviso
- Comune di Breda di Piave (TV)
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso
- Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 192755 del 07/05/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

VISTA la nota del Responsabile del Procedimento con la quale ha trasmesso dichiarazione in data 14.12.15, attestane che in merito alla procedura VAS non è pervenuta alcuna osservazione.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Il Comune di Breda di Piave con pec prot. n. 2688/2015-4984/2015 del 28/05/2015 acquisita al prot. regionale n. 226383 del 03/06/2015 ha fatto pervenire parere sostanzialmente favorevole.
- Il Consorzio di Bonifica Piave con nota prot. n. 9152 del 29/05/2015 acquisita al prot. regionale n. 232600 del 04/06/2015 ha fatto pervenire parere prot. n. 5140 del 12/04/2011, ha fatto pervenire parere che di seguito si riporta:



Con la presente si autorizza, fatti salvi i diritti di terzi ed i poteri attribuiti ad altri, in conformità al disposto dell'art. 133 e segg. del R.D. 8 maggio 1904 n.368, quanto da Voi richiesto con nota del 09/02/2011 e, pertanto, si rilascia il nulla osta ai fini idraulici per i lavori in oggetto indicati, alle seguenti condizioni particolari:

Nulla osta idraulico nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) le acque di piena provenienti dalla parte di lottizzazione di superficie pari a 14.400 m², servita dalla rete di raccolta CGB, indicata nell'elaborato di progetto n. 1.0 a firma dell'Ing. Alessio Perin, devono essere raccolte da adeguati invasi compensativi aventi volume specifico pari ad almeno 250 mc-ha e perciò pari a 250 mc-ha x (1,44 ha) = 360 mc; b) le acque di piena provenienti dalla parte di lottizzazione di superficie pari a 9.600 m², servita dalla rete di raccolta DCA indicata in progetto, devono essere raccolte da adeguati invasi compensativi aventi volume specifico pari ad almeno 250 m³-ha e perciò pari a 250 m³-ha x (0,96 ha) = 240 m³; c) come indicato negli elaborati progettuali, il sistema di smaltimento delle acque meteoriche della parte di lottizzazione di superficie 9.600 m², risulta inadeguato ai fini della laminazione poiché l'area di espansione a cielo aperto di superficie pari a 1.800 m² e livello idrometrico utile di 20 cm, è collegata unicamente alla rete DCA. È perciò necessario incrementare il volume di invaso attuale prevedendo un collegamento con una tubazione di diametro 60 cm in derivazione dalla rete CGB a monte del manufatto di controllo B, in modo da raggiungere il volume di invaso richiesto al punto a), con il contributo dell'area di espansione; d) premesso che l'area di espansione sarà collegata sul lato ovest della lottizzazione da una tubazione in derivazione dalla rete DCA, e sul lato est da una tubazione in derivazione dalla rete CGB, e la stessa area di espansione servirà per l'invaso di entrambe le parti della lottizzazione in maniera separata, è necessario conformare la stessa area con un punto di displuvio nella parte centrale, e da questo punto con pendenza longitudinale del 2‰ sia verso la tubazione che si diparte dalla DCA sia verso la tubazione che si diparte dalla CGB; e) i manufatti di controllo delle portate risultano correttamente dimensionati: - la bocca tarata in entrambi è dimensionata su una portata specifica uscente pari a 10 l-s ha ed il diametro di 10 cm rende improbabili i fenomeni di intasamento; - le soglie sfioranti hanno altezza diversa poiché diversa è la pendenza longitudinale con cui sono stati conformati il tratto DCA e CGB; la soglia sfiorante del pozzetto A, di altezza pari a 115 cm, favorisce un riempimento completo della tubazione di diametro 60 cm per tutta la sua lunghezza, e di quota parte di area di espansione utile all'invaso; la soglia sfiorante del pozzetto B, di altezza pari a 130 cm, favorisce un riempimento completo della tubazione di diametro 60 cm per tutta la sua lunghezza, e di quota parte di area di espansione utile all'invaso; in caso di ostruzione della bocca tarata del pozzetto A, lo spazio compreso fra la sommità della soglia e l'intradosso del chiusino permette lo svaso superficiale della portata di piena a tempo di ritorno 50 anni pari a 375 l-s; in caso di ostruzione della bocca tarata del pozzetto B, lo spazio compreso fra la sommità della soglia e l'intradosso del chiusino permette lo svaso superficiale della portata di piena a tempo di ritorno 50 anni pari a 560 l-s; f) si ritiene necessario eliminare il collegamento fra la tubazione DCA e la tubazione CGB in corrispondenza del pozzetto n°17 (punto C); il calcolo dei volumi di invaso infatti è stato condotto trattando le due tubazioni come separate e, in caso di eventi meteorici con tempo di ritorno maggiore di 50 anni, si renderà disponibile il volume di invaso fornito dall'area di espansione pari a 0,20 m x 1800 m = 360 mc fino all'annullamento del franco arginale; g) si raccomanda la ditta concessionaria di eseguire frequenti operazioni di manutenzione del sistema di laminazione: pulizia e raccolta del materiale sedimentato nelle tubazioni che possa ridurre la sezione utile di deflusso; controllo dell'area di espansione prevedendo anche la risistemazione delle scarpate nei punti soggetti ad erosione; smontaggio e pulizia della griglia del pozzetto A e del pozzetto B; h) prima di iniziare l'esecuzione dei lavori è necessario prendere accordi con il custode di zona signor Ardit Davide, tel. 348-3431205; i) sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi ed i poteri attribuiti ad altri enti; l) la presente pratica annulla e sostituisce la n. 176 del 2009.



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Per l'istruttoria dovranno essere esibiti al Consorzio, nei giorni da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, i seguenti documenti:

- ricevuta del versamento di € 50,00 eseguito a mezzo del bollettino di ccp n. 15623317, a titolo di rimborso spese istruttoria pratica;

Al fine del perfezionamento dell'istruttoria, la ditta in indirizzo dovrà restituire copia del presente nulla osta, debitamente sottoscritto per accettazione.

Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria

L'autorizzazione ha validità di un anno dalla data di rilascio. Per le opere non iniziate entro questo termine è necessario presentare nuova domanda di autorizzazione.

Il concessionario deve denunciare al guardiano di zona la data di inizio e di ultimazione dei lavori.

- L'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione con pec prot. n. 1221/URB del 03/06/2015 acquisita al prot. regionale n. 236073 del 08/06/2015 ha fatto pervenire comunicazione in cui si evidenzia la non competenza.
- "L'Azienda Ulss n. 9 di Treviso con nota prot. n. 60556 del 25/05/2015 acquisita al prot. regionale n. 237937 del 09/06/2015 ha fatto pervenire parere che di seguito si riporta:

“

In riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione tecnica pervenutaci con Vs nota prot. 194930 a noi pervenuto in data 11.05.2015, si esprime parere favorevole esclusivamente per quanto di propria competenza con obbligo del puntuale rispetto delle norme nazionali e regionali di settore.

in quanto il suddetto procedimento risulta coerente sia alle esigenze urbanistico edilizio ed igienico sanitario, sia alla pianificazione urbanistica comunale. Sono fatti salvi i pareri obbligatori per legge di enti e servizi competenti in materia.

Unitamente al parere favorevole, si ritiene utile e doveroso fornire alcune indicazioni di carattere generale sui criteri di pianificazione urbana e territoriale che possono avere delle ricadute significative sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini.

Si invita pertanto a tenere conto della "componente salute" nella attuazione del Piano degli Interventi.

Una buona pianificazione urbana è alla base della costruzione di un XXI secolo "sano".

Lo ha affermato l'Organizzazione Mondiale della Sanità in una nota diffusa in occasione del World Health Day 2010.

Gli ambienti urbani possono nascondere problemi sanitari legati all'inquinamento, agli stili di vita non corretti, agli incidenti stradali e alle malattie infettive. Nonostante ciò, i centri urbani possono rappresentare un'opportunità. Tenere conto delle ricadute sulla salute delle scelte progettuali modifica le opportunità di salute e di benessere delle persone che ci vivono.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, con alcuni documenti a partire dal 2004, ha prospettato la possibilità di ridurre in modo sostanziale, le malattie croniche e gli incidenti.

Una città sana offre e costruisce ambienti fisici che contribuiscono alla salute, allo svago e al benessere, alla sicurezza, all'interazione sociale, alla mobilità facile. Di qui il richiamo forte costante



dell'OMS perché le autorità sorvegliano i processi di pianificazione e gestione delle città e dei quartieri. Oggi, quindi, il nostro contributo come Dipartimento di Prevenzione consiste nel dare le indicazioni affinché l'utilizzo del territorio dia la possibilità non solo di allontanare dagli insediamenti umani gli agenti (chimici, fisici, biologici) causa di malattie, ma anche di dare indicazioni capaci di consentire e promuovere il raggiungimento del benessere fisico, mentale e sociale dell'individuo.

Di seguito si riportano alcuni suggerimenti, in gran parte già seguiti nell'attenta progettazione, che si invita a considerare nella progettazione di un ambiente urbano che tenga conto anche della componente salute nelle scelte di pianificazione.

Rete viaria

Con l'obiettivo di garantire e migliorare la sicurezza della strada per l'utenza debole (ciclisti, pedoni, bambini, anziani, persone con disabilità) separando per quanto possibile il traffico di attraversamento dei centri abitati dal traffico locale con l'obiettivo di favorire una vita di relazioni sociali nelle strade di quartiere rendendo compatibile la rete viaria i percorsi e le zone ciclo pedonali, si invita a:

- organizzare il sistema stradale in modo da favorire gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con il trasporto pubblico,
- prevedere strade a velocità controllata e i relativi accorgimenti costruttivi,
- progettare la rete viaria con particolare attenzione a sicurezza, fruibilità, accessibilità,
- connotare la rete viaria all'interno del piano di lottizzazione per indurre le auto a procedere lentamente riducendo la carreggiata a favore dei marciapiedi, frequenti attraversamenti ciclo pedonali, alberature,
- realizzare il piano di calpestio degli attraversamenti pedonali ad una quota superiore del piano viario di circa 1-3-5 cm., raccordato con quello dei marciapiedi e della carreggiata stradale con materiali che li rendano visibili di giorno e di notte, anche nelle avverse condizioni meteorologiche
- realizzare la segnaletica stradale orizzontale con materiali che la renda visibile di giorno e di notte anche nelle avverse condizioni meteorologiche.

Parcheggi

Con l'obiettivo di assicurare la sicurezza pedonale nei parcheggi:

- curare la pavimentazione dei posti auto realizzandola con materiali del tipo permeabile (grigliati a verde) per un migliore impatto ambientale e microclimatico dell'area prevedendo anche la piantumazione di flora arbustiva etc.
- prevedere attraversamenti pedonali sicuri.

Rete ciclabile

Con l'obiettivo generale di promuovere la mobilità ciclabile favorendo lo sviluppo di una rete ciclabile indipendente dalla viabilità ordinaria di tipo motorizzato, garantendo la sicurezza e la gradevolezza dei



percorsi creando una reale concorrenzialità tra percorso ciclabile e percorso viario auto veicolare:

- progettare la rete ciclabile separata dal piano viario da un'ideale barriera, possibilmente avente un'altezza tale, che, oltre ad evitare l'invasione da parte degli autoveicoli, impedisca ai pedoni ed ai ciclisti di invadere o attraversare la sede carrabile in maniera inopportuna,
- curare la progettazione con particolare riferimento a verde, manufatti, dislivelli, materiali, segnaletica, illuminazione, visibilità per rendere la rete ciclabile sicura,
- prevedere la ricucitura dei percorsi ciclabili di collegamento con i principali centri di interesse,
- progettare intersezioni in sicurezza con la viabilità principale,

Rete pedonale

Con l'obiettivo di promuovere la mobilità pedonale, garantendone l'accessibilità, la sicurezza, gradevolezza, e comodità dei percorsi anche per le persone deboli (bambini, anziani, disabili):

- prevedere la continuità di percorsi comodi, sicuri in particolare negli ambiti di riqualificazione urbana e nei nuovi insediamenti,
- curare la progettazione dei percorsi (larghezze, dislivelli, materiali, segnaletica, illuminazione...) prestando particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche (pendenze limitate, differenziazione materiali, semafori sonori...),
- prevedere che i tracciati siano in continuità con quelli esistenti e garantirne complessivamente interconnessione e continuità,
- progettare percorsi sicuri, illuminati, integrati con gli spazi verdi e i principali servizi assicurando la socializzazione, la qualità ambientale e la gradevolezza.

Sistema Residenziale

Con l'obiettivo di assicurare la salubrità del sistema residenziale in relazione alla mobilità/accessibilità, al contenimento e alla protezione delle fonti di inquinamento in genere:

- assicurare la presenza di aree verdi integrate nei quartieri, di adeguate dimensioni evitando la frammentazione,
- prevedere spazi di socializzazione anche di tipo privato (es. cortili interni, giardini privati).

Si resta a disposizione per collaborare con il Comune per il prosieguo dell'iter del Piano degli Interventi.

✓

- Il Segretariato Regionale per il Veneto con pec prot. n. 0004850 del 15/06/2015 acquisita al prot. regionale n. 249219 del 16/06/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

“

Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato dalla Regione del Veneto presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. 194930 dell'8 maggio 2015, acquisita agli atti della scrivente al prot. 3278 del 22 maggio 2015, si comunica quanto segue.



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Vista la nota prot. 11210 del 20 maggio 2015, acquisita agli atti della scrivente al prot. 3877 del 29 maggio 2015, con la quale la Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha comunicato quanto segue:

"[...] La documentazione pervenuta si riferisce ad un intervento edilizio di considerevoli dimensioni che tuttavia ricade in un'area non soggetta a tutela paesaggistica. Pertanto, per quanto di competenza", la medesima Soprintendenza "ritiene non necessaria l'assoggettabilità a VAS";

Vista la nota prot. 6375 del 21 maggio 2015, acquisita agli atti della scrivente al prot. 3783 del 28 maggio 2015, con la quale la Soprintendenza archeologia del Veneto ha comunicato quanto segue:

"[...] Il Rapporto ambientale preliminare accenna alla non incidenza di caratteri storico-culturali nell'area oggetto di lottizzazione (p. 13). Per quanto di competenza", la medesima Soprintendenza "conferma che non sussistono provvedimenti di tutela né procedimenti in itinere ai sensi del d. lgs. 42/2004, Parte seconda e Parte terza", rilevando tuttavia "che in stretta prossimità dell'area oggetto di lottizzazione sono attestati rinvenimenti fittuiti di età protostorica e romana (cfr. Carta archeologica del Veneto, vol. I, siti 38.186 - 38.191). Le attestazioni romane, in particolare, documentano una forma di popolamento rurale diffusa ben coerente con la presenza della suddivisione agraria regolata nota come centuriazione di Treviso (P. Furlanetto, 1989, Treviso, in Misurare la terra: centuriazione agraria e coloni nel mondo romano - Il caso veneto, pp. 172-177)", concludendo che, "per quanto di competenza, non si ritiene necessaria l'assoggettabilità alla VAS del Piano in oggetto". Posto quanto sopra, si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del d. lgs. 152/2006, che le opere di manomissione del suolo siano effettuate con ogni cautela e con controllo archeologico, al fine di prevenire il danneggiamento di eventuali livelli archeologicamente significativi;

Sulla scorta di quanto sopra riportato questo Segretariato regionale, condividendo le valutazioni istruttorie di cui alla nota prot. 11210 del 20 maggio 2015 della Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e di cui alla nota prot. 6375 del 21 maggio 2015 della Soprintendenza archeologia del Veneto, considera non necessaria la sottoposizione del Piano di lottizzazione di cui all'oggetto alla fase di verifica strategica, ritenendo con ciò adempiute le proprie competenze relativamente al rapporto preliminare ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il presente parere favorevole si intende subordinato a quanto prescritto dalla Soprintendenza archeologia del Veneto con nota prot. 6375 del 21 maggio 2015, come richiamato in premessa.-

- L'ARPAV - Dipartimento di Treviso - con pec prot 0076234 del 31/07/2015 acquisita al prot. regionale n. 316843 del 03/08/2015 ha fatto pervenire parere che di seguito si riporta:

"

In riferimento alla Vs nota Prot. n.194930 del 8/05/2015 di cui all'oggetto, esaminata la documentazione, si evidenzia quanto segue.

L'intervento non appare coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Relativamente alla *matrice suolo* il Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale e trascura la considerazione delle funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui esso viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti.



Con riferimento alle considerazioni riportate nel paragrafo 5 alla voce "Verifica dei principali effetti prodotti dal piano", nella matrice di valutazione degli effetti del piano, si accenna solo brevemente all'effetto lievemente negativo sul consumo di suolo ma non viene riportata nessuna misura di mitigazione; tale valutazione comporta una evidente sottostima dell'impatto dell'intervento sul suolo, considerando che tale consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale per i servizi ecosistemici che il suolo garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e regolazione dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali funzioni viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

In allegato si offrono alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio le funzioni supportate dal suolo.

In conclusione, alla luce dell'impatto complessivamente negativo che l'intervento ha sul suolo, si ritiene necessario evidenziare l'opportunità che l'amministrazione comunale, nella gestione degli strumenti urbanistici (varianti, strumenti attuativi, ecc.) preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta a possibili nuove edificazioni) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale.

Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nel progetto per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).

Allegato – Funzioni supportate dal suolo nell'area di intervento

Capacità d'uso

Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
C10-E40d-1	

La capacità d'uso dei suoli ai fini agroforestali misura la potenzialità dei suoli ad ospitare e favorire l'accrescimento di piante coltivate e spontanee. I terreni ricadenti nell'area oggetto d'intervento hanno moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture o richiedono moderate pratiche di conservazione e pertanto presentano un buon valore produttivo dal punto di vista agricolo-forestale (Carta dei suoli della provincia di Treviso – ARPAV – Osservatorio regionale Suolo, 2008).

Serbatoio di carbonio

I suoli contengono mediamente dalle 80 alle 150 tonnellate per ettaro di carbonio, senza considerare il carbonio contenuto nella vegetazione. Ogni tonnellata di carbonio corrisponde a 3,67 t di CO₂ sottratte all'atmosfera. Nell'analisi dell'impatto dell'intervento andrebbero conteggiate anche le maggiori emissioni di CO₂ provocate dall'eliminazione del suolo.

Regolazione del microclima

Gli ecosistemi, in quanto sia sorgente che fonte di gas a effetto serra e regolando l'evapotraspirazione, hanno un effetto di regolazione del clima, sia a livello globale che locale. Localmente la vegetazione influenza il microclima, in particolare in ambiente urbano, con l'ombreggiamento da parte delle chiome e regolando temperatura e umidità. Oltre a essere parte del ciclo dell'acqua, l'evapotraspirazione è legata al "calore latente": più alta è l'evapotraspirazione maggiore è l'energia usata per convertire l'acqua dalla fase liquida alla fase gassosa, e, di conseguenza, minore è l'energia disponibile in forma di "calore sensibile" che gioca un ruolo primario nel condizionare la temperatura dell'aria.

I suoli dell'area indagata hanno mediamente un contenuto in acqua disponibile per l'evapotraspirazione variabile dai 225 ai 300 mm, pari a circa 2.250-3.000 m³ a ettaro di acqua. Per fare evaporare questa acqua è necessaria una quantità di energia pari a circa 5.500-7.000 GJ, o circa 1.500.000-2.000.000 kWh di energia che viene sottratta al "calore sensibile". La quantità normalmente stoccata dai suoli dell'area è invece più che doppia. E' su questa quantità che bisogna far riferimento quando si considerano le funzioni idrologiche assolute dai suoli.

Regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua

Il suolo condiziona il ciclo dell'acqua, ed in particolare la quantità di acqua che infila in profondità e quanta invece va ad alimentare il deflusso superficiale dei corsi di acqua (naturali o artificiali).

La parte delle precipitazioni che si infila nel suolo dipende dalla sua capacità di infiltrazione, caratteristica che varia nel tempo e nello spazio, in base alle caratteristiche degli eventi piovosi (quantità, intensità e durata), alle caratteristiche del suolo e alle condizioni di umidità di questo, ma per i terreni oggetto dell'intervento può arrivare fino a 3.000 mc/ha.

Ricarica delle falde e capacità depurativa

L'acqua che si infila nel suolo subisce un processo di "purificazione" attraverso reazioni biochimiche rese possibili dalla parte minerale del suolo, e ancor più dalla sua componente biologica. Questa funzione è difficilmente quantificabile, essendo legata non solo alle proprietà del suolo, al clima e alle pratiche di gestione, ma anche agli input in termini di sostanze potenzialmente inquinanti. La capacità di scambio cationico del suolo (cioè la sua reattività nei confronti delle sostanze chimiche), il suo contenuto in sostanza organica, la reazione (pH) dell'orizzonte di superficie e la sua profondità sono comunque indicatori affidabili della sua capacità depurativa. Si ritiene necessario evidenziare che i terreni ricadenti nell'area oggetto d'intervento ricadono in classe di capacità protettiva per le acque

alta e hanno permeabilità moderatamente bassa; si tratta perciò di terreni che esercitano un discreto effetto protettivo nei confronti delle acque sotterranee.

Capacità protettiva e permeabilità

I terreni ricadenti nell'area oggetto d'intervento ricadono in classe di capacità protettiva per le acque da moderatamente alta ad alta; si tratta perciò di terreni che esercitano nel complesso un discreto effetto protettivo nei confronti delle acque sotterranee.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n. 142/2015 in data 21.10.2015, del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV):

"RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA N.142/2015 IN DATA 14.10.15:

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante il PUA, piano di lottizzazione di iniziativa privata, PN/05 AMBITO C2/1, nel Comune di Breda di Piave (TV).

Pratica n. 3006

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione



- di incidenza, le procedure e le modalità operative;
- VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;
- ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relazione tecnica allegata redatte dal Bortoluzzi Giorgio e trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 367666 del 15/09/2015;
- PRESO ATTO che il P.U.A. si estende su di una superficie di 23994 m² e prevede un intervento edilizio su 16 lotti per una volumetria residenziale fuori terra di 19166 m³ (128 abitanti previsti), con viabilità pubblica di 4100 m², parcheggi per 1036 m² e superficie a verde pubblico di 1810 m²;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;
- CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame, anche rispetto al patrimonio fotogrammetrico regionale;
- CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Myotis daubentonii*;
- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
- CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;
- RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate e siano utilizzate per le tutte le opere a verde solamente specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;
- RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto dell'indicazione prescrittiva, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
- RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;



PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per il PUA, piano di lottizzazione di iniziativa privata, PN/05 AMBITO C2/1, nel Comune di Breda di Piave (TV) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Myotis daubentonii*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde pubblico esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Breda di Piave, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInca-NUVV -, in data 15 dicembre 2015, esaminati gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 142/2015 del 21.10.15, considera la valutazione effettuata riguardante esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., ritenendo non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Tutto ciò considerato ritiene che il Piano di Lottizzazione in oggetto, non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal Rapporto Ambientale Preliminare e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, sopra riportati: del Consorzio di Bonifica Piave, Azienda Ulss n. 9 di Treviso, Segretariato Regionale per il Veneto e dell'ARPAV - Dipartimento di Treviso -, nonché le prescrizioni VincA sopra espressamente riportate.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

il Piano di Lottizzazione denominato "PN/5 ambito C2/1" in Comune di Breda di Piave (TV), in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal Rapporto Ambientale Preliminare e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, sopra riportati: Consorzio di Bonifica Piave, Azienda Ulss n. 9 di Treviso, Segretariato Regionale per il Veneto e dell'ARPAV – Dipartimento di Treviso -, nonché le prescrizioni VincA sopra espressamente riportate.

Considera la valutazione effettuata riguardante esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., ritenendo non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 12 pagine.